



COMUNICATO UFFICIALE N.188
188/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 26 Novembre 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Nakim Theodore YOUSOUFA/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 23/06/2015 il sig.Nakim Theodore YOUSOUFA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA TRIESTINA 2012 A.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014. Precisando di aver percepito rate per €5.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.500,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stato allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte, e l'attestazione del versamento della tassa reclamo (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Nakim Theodore YOUSOUFA nei confronti della società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 A.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini da Regolamento per la Stagione Sportiva 2013/14 sono scaduti il 30 Giugno 2015.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo LENZINI/S.S.D. A.R.L. JOLLY MONTEMURLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/08/2015 il sig.Cosimo LENZINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.A.R.L.JOLLY MONTEMURLO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.200,00.

Si rileva preliminarmente che in data 27/11/2015 il ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti della società S.S.D. A.R.L. JOLLY MONTEMURLO.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Ambrogio SORRISO/U.S.D.SAN SEVERO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 17/09/2015 il sig. Ambrogio SORRISO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.SAN SEVERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.250,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stato allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Ambrogio SORRISO nei confronti della società U.S.D.SAN SEVERO per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CAMPANELLA/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/09/2015 il sig. Francesco CAMPANELLA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che in data 26/11/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2015 il sig. Luigi PALUMBO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €19.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €9.040,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €9.960,00.

Si rileva preliminarmente che in data 10/12/2015, la Società faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso calciatore, corredata della copia del documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/09/2015 il sig. Domenico SURIANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.11.950,00.

Si rileva preliminarmente che in data 25/11/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VARCHETTA/U.S.D.CAVESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/09/2015 il sig. Alessandro VARCHETTA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.9.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10.800,00.

Si rileva preliminarmente che in data 25/11/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BERRETTI/U.S.AGROPOLI 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 24/08/2015 il sig. Matteo BERRETTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI 1921 un accordo

economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €11.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €14.322,00

Si rileva preliminarmente che in data 25/11/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

9) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea TUFANO/A.P.D.RIBELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/08/2015 il sig. Andrea TUFANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €1.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento di €1.425,00 quale somma maturata fino alla data del 16/12/2014 in quanto poi svincolato. La Società faceva pervenire tramite il proprio legale una mail certificata in data 25/11/2015 con le controdeduzioni in merito, ma tardivamente a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.P.D.RIBELLE al pagamento in favore del sig. Andrea TUFANO della somma di €1.425,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LAMBERTI/A.P.D.RIBELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 18/09/2015 il sig. Giuseppe LAMBERTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.P.D.RIBELLE al pagamento in favore del sig. Giuseppe LAMBERTI della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CHIARIA/A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/07/2015 il sig. Roberto CHIARIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €24.040,96 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €9.999,99 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €14.040,97. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD al pagamento in favore del sig. Roberto CHIARIA della somma di €14.040,97. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PRESICCE/A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 21/09/2015 il sig. Andrea PRESICCE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €9.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.400,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD al pagamento in favore del sig. Andrea PRESICCE della somma di

€.3.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro Pio BASTA/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/09/2015 il sig.Alessandro Pio BASTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €7.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.900,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Alessandro Pio BASTA della somma di €5.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio DE MATTEIS/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/09/2015 il sig.Antonio DE MATTEIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 .Precisando di aver percepito rate per €1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Antonio DE MATTEIS, della somma di €7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Danilo TESTONI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/09/2015 il sig.Danilo TESTONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.900,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 .Precisando di aver percepito rate per €.4.680,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.220,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Danilo TESTONI, della somma di €.4.220,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PELUFFO/DERTHONA F.B.C.1908 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2015 il sig.Luca PELUFFO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società DERTHONA F.B.C.1908 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.439,66 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.3.930,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.11.509,66 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Luca PELUFFO della somma di €.11.509,66. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e

firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MIALE/DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2015 il sig.Claudio MIALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società DERTHONA F.B.C.1908 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.16.905,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.917,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Claudio MIALE della somma di €.8.917,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio MONTINGELLI/DERTHONA F.B.C.1908 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/09/2015 il sig.Fabio MONTINANGELI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società DERTHONA F.B.C.1908 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Fabio MONTINANGELI della somma di €.8.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma l'11 Dicembre 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino